

# **Ravvedimento speciale CPB: l' Agenzia delle entrate chiarisce scadenze e interessi sui versamenti rateali**

Con una Faq pubblicata il 5 febbraio 2026 (di seguito riportata), l' Agenzia delle entrate interviene a chiarire in modo puntuale la disciplina dei versamenti rateali dell' imposta sostitutiva dovuta dai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale, fornendo indicazioni operative su scadenze, decorrenza degli interessi e saggio applicabile.

I chiarimenti riguardano entrambi i regimi di ravvedimento speciale collegati al CPB: quello introdotto dall' articolo 2-quater, comma 8, del D.L. n. 113/2024, relativo alle annualità 2018-2022 e quello previsto dall' articolo 12-ter, comma 1, del D.L. n. 84/2025, riferito agli anni 2019-2023.

---

**Transizione 4.0:  
comunicazioni di  
completamento rinviate al 31**

# marzo 2026. Le tre FAQ dell' Agenzia delle entrate per evitare lo scarto dell' F24

Con Decreto direttoriale 28 gennaio 2026 "Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento" pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)) è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077 istituito con risoluzione n. 41/E dell'11 giugno 2025), tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE.

Come specificato nel comunicato del MIMIT, pubblicato a corredo del citato decreto "le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento. Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026".

Sul tema, si segnala, che in data 29 gennaio 2026 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato tre FAQ concernenti la corretta compilazione del modello F24 ai fini della fruizione in compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (Transizione 4.0).

Con le citate FAQ l'Agenzia ha fornito chiarimenti operativi in merito a: (i) l'individuazione dell'"anno di riferimento" da esporre nel modello F24; (ii) la corretta scelta del codice tributo; (iii) le ricadute degli errori di compilazione, che possono determinare lo scarto della delega F24.

---

## **Bonus edilizi. Dal 4 febbraio aggiornato il canale per la comunicazione dell'opzione di cessione o sconto in fattura**

Il 4 febbraio 2022 sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce della Legge di Bilancio 2022. In seguito agli adeguamenti delle procedure, i contribuenti potranno comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Permane, invece, l'obbligo del visto di conformità per Bonus facciate e Superbonus.

---

## **Bonus e Superbonus in**

# **edilizia. Diffusi i primi chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge “Antifrode”**

Pubbligate le linee guida delle Entrate in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell'edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 157/2021. La circolare n. 16/E, firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all'asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi. Tra i principali chiarimenti si spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà, e si conferma che il visto per l'utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d'imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull'intera dichiarazione.

---

## **SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2021**

In questo numero:

- i poteri istruttori del giudice tributario (può ordinare/disporre un accesso in casa di abitazione privata per un'attività di misurazione sul posto?);

- sulla distribuzione degli utili solo previa approvazione del rendiconto annuale nelle società di persone (in allegato le massime delle più significative decisioni adottate dalla Corte di Cassazione in tema di diritto a percepire utili nelle società di persone);
  - il concetto di inesistenza del credito e termini di notifica dell'avviso di recupero;
  - la verifica della regolarità degli adempimenti IVA necessari per l'immatricolazione di veicoli di provenienza sia UE sia extra-UE;
  - le modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale;
  - il Decreto-Legge "Antifrode" (guida normativa, testo del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche», coordinato con le norme richiamate o modificate e con la Relazione illustrativa)
  - il nuovo modello per le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative agli altri bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus 110%.
- 

## **Bonus edilizi e novità del decreto-legge "antifrode". Diffuse la Faq**

Sono online le risposte dell'Agenzia ai primi quesiti sull'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione per esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal D.L. n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus. In particolare, nelle Faq appena pubblicate sul proprio sito internet, le Entrate rispondono ai

dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente.

---

# Fatturazione elettronica. Aggiornate le risposte alle domande più frequenti

Elenco degli aggiornamenti del  
15 ottobre 2020



Pubblicazione della [FAQ n.149](#) pubblicata il 15 ottobre 2020 nelle sezioni:

Argomento di riferimento: chiarimento sul superamento dei controlli con utilizzo del vecchio schema a seguito dell'aggiornamento dello schema delle fatture elettroniche.

Aggiornamento della [FAQ n. 45](#) pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 15 ottobre 2020

Argomento dell'aggiornamento: esplicitazione del valore da inserire nel campo "RiferimentoTesto" del tracciato della fattura elettronica nel caso si debba inserire un riferimento all'identificativo del RT/ server RT relativo ad un documento commerciale.

#### **Aggiornamento delle seguenti FAQ:**

- [FAQ n. 55](#) pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 143](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 144](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 145](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 146](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 147](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020

Argomento dell'aggiornamento: l'adesione al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici", può esser fatta **fino al 28 febbraio 2021** (periodo transitorio) e non più fino al 30 settembre 2020 come modificato dal provv. 311557 del 23/09/2020.

**Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica**

**[Link alla faq aggiornate all'11 maggio 2021](#)**

---

# **Dubbi sulla fattura elettronica? Le FAQ dell' Agenzia delle entrate pubblicate il 19 luglio 2019**

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Le FAQ pubblicate il 19 luglio 2019

---

**Podologi, fisioterapisti, logopedisti: esclusi dalla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche**



## **Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica *Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate***

**FAQ n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019**

### **Domanda**

*I soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti) devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche?*

### **Risposta**

**No, per l'anno 2019 non devono emettere le fatture elettroniche.**

[L'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12,](#) ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l'anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che «*Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai*

*soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»*

**Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.**

**Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica**

[Link alla faq aggiornate all'11 maggio 2021](#)

---

**Fatturazione elettronica e privacy. In carta anche quelle non inviate al Sistema TS**

# Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 29 gennaio 2019)



FAQ n. 56 pubblicata il 29 gennaio 2019

## Domanda

*I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?*

## Risposta

**No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche.**

La [legge di bilancio per il 2019](#) ha modificato l'articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, **per il periodo di imposta 2019**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fatture elettroniche**, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato **l'esplicito divieto** in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

FAQ n. 57 pubblicata il 29 gennaio 2019

## **Domanda**

*Nel caso in cui **un cittadino eserciti l'opposizione alla trasmissione** dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica dal momento che i dati **non vengono inviati al Sistema TS?***

## **Risposta**

**No, non deve emettere la fattura elettronica.**

Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, **anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato.**

La [legge di bilancio per il 2019](#) ha, infatti, modificato l'articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell'opposizione esercitata dal cittadino.

**FAQ n. 58** pubblicata il 29 gennaio 2019

## **Domanda**

*Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie – da*

*inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente – sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica?*

## **Risposta**

**No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica. Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.**

1.) Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di *comfort*), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti modalità:

- l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
- l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "*altre spese*".

2.) Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia "*altre spese*" (codice AA).

**In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.**

---

# **Comunicazione delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali. Le risposte ai quesiti**

Gli amministratori di condominio devono effettuare l'invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni. L'Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti degli operatori coinvolti ha fornito chiarimenti attraverso delle Faq (di seguito pubblicate).